

Novità per i piani di riequilibrio

Scritto da Interdata Cuzzola | 14/11/2014

Più appetibile la procedura di riequilibrio finanziario


La legge di conversione del decreto legge Sblocca Italia rende la procedura di riequilibrio finanziaria degli enti locali ancora più appetibile, infatti, gli stessi possono utilizzare il fondo di rotazione, loro assegnato, per ripianare il disavanzo e i debiti fuori bilancio.

Lo prevede l'art. 43, commi 1-3, del dl 133/2014, convertito nella legge 164, dell'11 novembre scorso. Detto articolo, modificando la disciplina del piano di riequilibrio introdotto dal dl 174/2012, così dispone: «Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000».

La novità conferma la, ormai chiarissima volontà, del legislatore, di consentire il ricorso alla procedura pluriennale di riequilibrio quale ultima spiaggia per evitare, a tutti i costi, il dissesto.

Infatti sull'argomento era già intervenuto il dl 66/2014, in base al quale, per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel

2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'art. 243-bis del T.u. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento



dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Inoltre, il comma 573, della citata legge di stabilità, aveva già disposto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, bocciato dal consiglio

comunale, potesse essere riproposto, fino a 90 giorni dalla delibera di ricorso al piano stesso, a condizione che non fosse intervenuta la dichiarazione di dissesto e che si dimostrasse alla Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

Ma l'art. 43, del dl 133/2014, dispone anche circa gli adempimenti qualora venisse approvato il piano di riequilibrio e la dotazione del fondo di rotazione fosse inferiore a quanto preventivato, in tal caso dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente, l'ente locale interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, a indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.

Passa poi a dettare, molto opportunamente, puntuali istruzioni circa l'allocatione contabile del -Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali-: gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice Siope 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice Siope 1570.

Unica pecca della norma in commento la mancata disciplina della possibilità di ripresentare un piano, a favore di quegli enti che avendo visto bocciato il piano, dalla Corte dei conti, non possono godere della norma di vantaggio. Sarebbe il caso che il legislatore ponesse rimedio, approfittando della legge di stabilità.

Enzo Cuzzola

La ragioneria, dal suo, storce il naso un'ulteriore erogazione di indennità, sottobene che le norme dell'art. 9 del dl n. 78/2011 applicano a tutti i dipendenti che vantano un rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, anche al personale degli uffici stampa del cui si applica il regolamento giornalistico. A questa conclusione si richiama un paragrafo della sentenza della Corte dei conti (Sezione Abruzzo, 2012) nel quale, per innanzitutto, si richiama l'applicazione personale dipende dalla pubblica amministrazione di un contratto di lavoro diverso valevole per il personale che si esclude la possibilità di applicare a tale personale gli aumenti previsti dal regolamento giornalistico. La sentenza della magistratura abruzzese, fatto che la disposizione della legge sopra citata (già citato articolo n. 78/2010), è un ordinamento pubblico, finché il controllo della spesa attraverso il tetto dei costi di impiego. Per questa disposizione assoggettata, deroga, tutti i dipendenti pubblici, a tutti i costi.